

**MACELLAZIONE DEI SUINI A DOMICILIO NELL'INTERESSE DI PRIVATI CITTADINI PER FINI NON COMMERCIALI
PERIODO DI MACELLAZIONE DA NOVEMBRE 2009 A FEBBRAIO 2010**

IL SINDACO

VISTA la determinazione 17 ottobre 2008 n.338 del Direttore dell'Area di Sanità Pubblica Veterinaria dell'A.S.S.n. 2 "Isontina" che regolamenta, sul territorio della provincia di Gorizia, la macellazione dei suini a domicilio per il consumo privato domestico delle carni e dei prodotti derivati (salumi);

RENDE NOTO

- 1) Nel periodo da novembre 2009 a febbraio 2010, tutti i privati cittadini che intendono macellare suini a domicilio, **ESCLUSIVAMENTE PER IL CONSUMO PRIVATO DOMESTICO (AUTOCONSUMO)**, devono notificare all'autorità veterinaria l'inizio della macellazione con almeno due giorni feriali di anticipo.
- 2) La notifica deve essere presentata o fatta pervenire all'Ufficio veterinario distrettuale di Gradisca d'Isonzo via Fleming n. 3 al numero di telefax 0481 954720 oppure 0481 536199 da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
- 3) L'efficacia della notifica è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni vincolanti:
 - la presentazione della notifica con almeno due giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio della macellazione;
 - la compilazione dell'apposito modello per la presentazione della notifica in ogni sua parte, senza omettere le informazioni necessarie per i successivi adempimenti sanitari (come il nominativo del norcino incaricato, il codice aziendale ecc);
 - la macellazione per ogni nucleo privato di non più di due suini del peso vivo fino a 220 Kg. ciascuno, e comunque in quantità compatibile con il consumo privato domestico delle carni;
 - il termine domicilio deve essere interpretato in senso letterale come abitazione/dimora, anche non abituale, del nucleo privato, per il quale si intende una o più persone, legate da vincoli di varia natura (parentela, affinità e amicizia) per il cui proprio consumo sono riservate le carni e i prodotti derivati (salumi) dalla macellazione a domicilio che, pertanto, non deve comportare fini commerciali. Del nucleo privato fa sempre parte il soggetto che notifica la macellazione a domicilio.
 - l'esigenza, ai fini della sicurezza alimentare e della lealtà e trasparenza delle transazioni commerciali, di differenziare l'ambito del consumo privato domestico (macellazione e lavorazione delle carni a domicilio) dal circuito della commercializzazione (macellazione e lavorazione delle carni presso stabilimenti approvati).
 - la macellazione è consentita unicamente per il consumo del nucleo privato domestico, con **tassativa** esclusione delle carni, e dei prodotti derivati (salumi), dalla commercializzazione.
- 4) Non è consentito di macellare a domicilio nelle giornate festive del 25 e 26 dicembre 2009 e del 1° gennaio 2010.
- 5) La prevenzione della infestazione da Trichinella s.p.p. è assicurata, mediante prelievo di tessuto muscolare eseguito dal veterinario ufficiale per l'esecuzione dell'esame di laboratorio, su di un campione di suini macellati a domicilio selezionato casualmente secondo un criterio di accuratezza che consenta di rilevare con il 95% di probabilità (confidenza) la presenza della contaminazione parassitaria se questa è presente almeno nello 0,5% dei suini. La numerosità del campione verrà stabilita annualmente in considerazione del numero delle macellazioni dei suini a domicilio nella campagna precedente. Per la stagione 2009/2010 la numerosità del campione è determinata in 50 esami trichinoscopici.
- 6) L'ispezione del veterinario ufficiale è assicurata **solo** su richiesta del privato in presenza di manifestazioni, che non dovessero essere per il norcino di assoluta e indubbia chiarezza e sicurezza, riconducibili ad uno stato di anormalità inteso come situazione di "non salute" dell'animale prima dello stordimento (ante mortem) oppure dopo lo stordimento in relazione alle condizioni anatomiche rinvenute (post mortem). I richiedenti l'ispezione veterinaria devono versare all'Azienda per i Servizi Sanitari l'importo previsto ai sensi del vigente tariffario regionale, approvato con Decreto Presidente della Regione 1° luglio 2002 n.O198/Pres. (7,80 € per ogni suino macellato più 12,90 € ad intervento per rimborso spese mezzo di trasporto).
- 7) Nell'interesse preminente della salute pubblica, ai privati cittadini è consentito, senza alcuna ulteriore formalità amministrativa, macellare per consumo privato domestico (autoconsumo) presso stabilimenti pubblici o privati e presso locali autorizzati negli orari stabiliti dall'Autorità competente.
- 8) L'Autorità veterinaria vigila sull'osservanza delle condizioni vincolanti per la macellazione a domicilio, dichiarando l'inefficacia delle notifiche che non dovessero risultare conformi.

Salvo che il fatto costituisca reato, in presenza di comportamenti antigiuridici, accertati in fase di vigilanza, saranno adottati a carico dei soggetti inadempienti procedimenti sanzionatori a carattere amministrativo. In particolare, **l'omessa notifica della macellazione a domicilio o la destinazione delle carni macellate, diversa da quella dichiarata e unicamente consentita per il consumo privato domestico**, integra la violazione della regolamentazione speciale adottata ai sensi del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 ed è punita ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.Lgs. 22.05.1999, n. 196 (da euro 1.549,00 a euro 9.296,00).

Nei casi di reiterazione specifica della violazione, sarà applicata nei confronti del trasgressore anche la sanzione accessoria di tipo limitativo con l'esclusione permanente dall'istituto della macellazione a domicilio.

Il Sindaco Avv. Lorenzo Presot